



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 21/12/2012

Atto n. 63

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA CREMAZIONE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO CIMITERIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DELL'11.04.2003.=

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTUNO, del mese di DICEMBRE, ore 18.00, in seduta straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il
All'appello nominale risulta:

Presente

FLORINDI GABRIELE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GRAZIANI RAFFAELLA	CONSIGLIERE	NO
PERAZZETTI MASSIMILIANO	PRESIDENTE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
FERRETTI GIANCARLO	CONSIGLIERE	SI
RASETTA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	SI
CAMERANO LUCIANO	CONSIGLIERE	SI
LUCIANI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
DI BONAVENTURA LUIGI	CONSIGLIERE	SI
FABBIANI FERNANDO	CONSIGLIERE	NO
MARIANI IOLE	CONSIGLIERE	SI
BELLINI CECILIA	CONSIGLIERE	SI
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
GABRIELE GRAZIANO	CONSIGLIERE	SI
GIOVANNOLI PAOLO	CONSIGLIERE	NO
DI GIACOMO CLAUDIO	CONSIGLIERE	SI
SECONE ROCCO	CONSIGLIERE	SI
D'ALELIO EMILIANO	CONSIGLIERE	NO
TORELLI TONY	CONSIGLIERE	NO
DE CAROLIS MANUEL	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n. 21 in carica n. 21

Presenti n. 16 Assenti n. 5

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Massimiliano Perazzetti nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

CARDONE MASSIMO

Data: **10/12/2012**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **NON DOVUTO**

Data:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La L.R. n.° 41 del 10 agosto 2012 pubblicata sul Bura n.° 46 del 29.08.2012, avente ad oggetto “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, che ha definito le funzioni e i compiti della Regione e dei Comuni nel settore della Polizia Mortuaria, delineando le competenze delle Aziende Sanitarie e comportando dei cambiamenti di procedure fino ad ora adottate;

Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della L.R. 41/2012 i Comuni devono provvedere all'adeguamento dei Regolamenti comunali esistenti per definire le modalità di espletamento delle funzioni in ambito necroscopico e cimiteriale;

L'art. 41, comma 3, della precitata Legge Regionale 41/2012 (*disposizioni transitorie e finali*) prevede, inoltre, “che entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, i Comuni istituiscano il registro per la cremazione di cui all'art.32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge”;

Considerato che:

- L'art. 2 della Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, ha introdotto modifiche all'art. 411 del codice penale, così prevedendo “..... non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base di espressa volontà del defunto”;
- L'art. 3 della succitata Legge 130/2001 ha introdotto i principi e modalità relative alla manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri, recepiti nella L.R. 41/2012;

Vista la Deliberazione C.C. n. 9 del 23.01.1993 è stato approvato il Regolamento di polizia mortuaria, modificato con successiva deliberazione C.C. n. 15 dell' 11.04.2003;

Ritenuto di procedere all'istituzione nel Comune di Città Sant'Angelo del registro delle cremazioni;

Visto:

il DPR 10.09.1990 n.. 285;

la Legge 30.03.2001, n.°130

il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale;

il D. Lgs. 18.08.2000 n.° 267;

la Legge Regionale n.°41 del 10.08.2012;

il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il parere della competente Commissione Consiliare;

UDITI gli interventi dei consiglieri riportati nell' allegata trascrizione;

CON 16 voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti (assenti i consiglieri Fabbiani, Giovannoli, D' Alesio e Torelli – assente al momento della votazione il consigliere Di Giacomo);

D E L I B E R A

- a) Di istituire, per quanto espresso in premessa, nel Comune di Città Sant' Angelo il REGISTRO PER LA CREMAZIONE ai sensi della Legge della Regione Abruzzo n.° 41/2012, e nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 285/1990 e della Legge n. 130/2001;
- b) Di introdurre all' uopo gli artt. 25 bis e 25 ter al Regolamento cimiteriale approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 11.04.2003, come di seguito indicato:

Art. 25 bis (Registro per la cremazione):

1. E' istituito presso il Comune, Ufficio di Stato Civile, il registro per la cremazione. In esso sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall' art. 602 del codice civile (testamento olografo); all' uopo il Comune ha predisposto un modello di dichiarazione. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica della dichiarazione. L' autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall' Ufficiale dello Stato Civile.
- 2.

Art. 25 ter: Modalità per il rilascio della autorizzazione – consegna e destinazione delle ceneri – eventuale dispersione.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, o per la conservazione in ambito privato, od infine per la dispersione. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale che, redatto in triplice originale, deve indicare la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all' ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l' autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all' affidatario dell'urna. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione in apposite celle, se previste, o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all' interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all' esecutore testamentario o al rappresentante legale dell' associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro per la cremazione devono essere annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà (dichiarazione, manifestazione di volontà espressa

- dal coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo, ecc...);
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'Ufficiale di Stato Civile;
- eventuali note aggiuntive previste dalle norme cimiteriali vigenti (legge 285/90 e Legge 130/01).

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata, deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, o la persona incaricata della eventuale dispersione, la volontà del defunto deve essere eseguita dalle seguenti persone:

- a. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b. dall'esecutore testamentario;
 - c. dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d. dal tutore di minore o interdetto;
 - e. in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune.
2. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:
- a. in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b. in natura, cioè montagna a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; nei laghi ad oltre cento metri dalla riva; nei fiumi, in mare, ma solo nei tratti liberi da manufatti e da natanti; in altre aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c. negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, numero 8 del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada). È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui sopra, i quali sono tenuti a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile, in caso di dispersione nel territorio comunale, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri. La dispersione delle ceneri in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno o disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Vanno rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, di rispetto e di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
- c) Di approvare gli allegati schemi di domanda ((allegato B) e di cancellazione (allegato C);
 - d) Di dare mandato al Responsabile del VII Settore, Servizi Demografici e Cimiteriali, del Comune, per l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza;

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON 16 voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti (assenti i consiglieri Fabbiani, Giovannoli, D'Alesio e Torelli – assente al momento della votazione il consigliere Di Giacomo);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PERAZZETTI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li 03/01/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE